

pressione di questo gloriosissimo Reggimento. Ultimamente nella pianificazione quinquennale degli Ufficiali e Sottufficiali, nelle note a fianco di alcuni Ufficiali e Sottufficiali resi disponibili viene riportata per la prima volta in maniera ufficiale la dicitura « In servizio presso un reparto sottoalimentato di prevista soppressione »;

tale pianificazione è stata successivamente « congelata », in attesa delle decisioni da parte delle Autorità Centrali —:

se l'attuale Governo ritenga di prendere le distanze dalla linea precedentemente attuata volta a sciogliere, trasferire o smembrare il reggimento Piemonte Cavalleria di stanza a Trieste;

se voglia considerarsi come, alla luce della posizione strategica di Trieste in ordine alla presenza italiana nella pacificazione e ricostruzione dei Balcani, sia da considerarsi comunque necessaria la permanenza del reggimento sul territorio confinario, anche tenendo conto che la Caserma Brunner di Opicina-Trieste è stata ed è punto fisso di appoggio e passaggio per tutti i reparti tanto italiani che stranieri (ONU, IMPROFOR, FUROFOR, etc) che in tale sito hanno trovato ottima accoglienza per uomini e mezzi;

se il Governo intenda ufficialmente e concretamente impegnarsi - attraverso la rialimentazione con volontari a ferma annuale, o altri atti concreti e riconoscibili - a garantire la permanenza a Trieste di un reparto come il Piemonte Cavalleria, con più di trecento anni di storia dalle gloriose campagne risorgimentali fino ai giorni nostri; a tal fine vanno anche sottolineati i rapporti morali e spirituali che legano l'intera città di Trieste al reggimento stesso e va anche ricordato come l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, in previsione delle celebrazioni per il cinquantennale del ritorno di Trieste all'Italia, abbia recentemente richiesto alla città di Trieste la concessione della cittadinanza onoraria al Reggimento, presente nel capoluogo giuliano fin dal 1956. (4-01183)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

ZUNINO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la provincia di Savona ha promosso la concertazione fra le parti sociali ed i principali attori dello sviluppo territoriale finalizzata alla sottoscrizione di un Patto territoriale avente lo scopo di favorire il rilancio economico ed occupazionale dell'intero territorio provinciale. Tale concertazione ha dato luogo nel novembre 1998 nella sottoscrizione del Protocollo d'intesa del Patto territoriale della provincia di Savona;

tale Patto territoriale ha beneficiato dell'assistenza tecnica concessa dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a fronte della quale è stata avviata la procedura di individuazione dei progetti privati e pubblici funzionali al conseguimento dell'auspicato obiettivo di sviluppo economico;

le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali proposte sono state sottoposte ad istruttoria bancaria nel dicembre 1999, al fine di valutarne la sostenibilità e la conformità alle finalità ed agli indirizzi del patto territoriale;

la Delibera Cipe 21 dicembre 2000 ha previsto l'approvazione ed il finanziamento dei Patti territoriali il cui ambito territoriale di riferimento era stato interessato da eventi sismici o alluvionali nel corso dello stesso anno, fra cui il Patto territoriale della provincia di Savona;

il 23 aprile 2001 il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) ha approvato con proprio decreto il Patto territoriale della provincia di Savona, provvedendo al contestuale stanziamento di un contributo complessivo pari a L. 53.200.530.000., di

cui L. 23.557.030.000 per la concessione di aiuti alle imprese e L. 29.643.500.000 per il finanziamento di interventi infrastrutturali;

entro 30 giorni dalla data del citato decreto ministeriale di approvazione, i soggetti promotori del Patto Territoriale hanno provveduto, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 31 luglio 2000 n. 320, a nominare il soggetto responsabile del Patto Territoriale individuandolo nella società mista a maggioranza di capitale pubblico denominata Ips ScpA;

il citato decreto ministeriale 320/2000 prevede che, entro 40 giorni dall'approvazione del Patto Territoriale, il Ministero dell'Economia sottoscriva con il soggetto responsabile del Patto un apposito disciplinare volto a regolare le modalità di erogazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari; il decreto di approvazione del Patto territoriale della provincia di Savona proroga di fatto tale termine, facendolo decorrere dalla data di approvazione del disciplinare da parte del Ministero dell'economia, approvazione ad oggi non ancora avvenuta;

nelle more dell'approvazione e della sottoscrizione di tale disciplinare non risulta chiaro quali siano gli adempimenti e le modalità di erogazione delle agevolazioni concesse, che a tutt'oggi non hanno ancora preso avvio;

il soggetto responsabile, impegnato nella gestione degli adempimenti connessi all'attuazione del Patto territoriale, deve confrontarsi non solo con un contesto normativo incerto, ma anche con rischi di natura finanziaria e patrimoniale, non essendo certa, in assenza di disciplinare d'incarico, la possibilità di ottenere una copertura dei costi dalla stessa sostenuti per la gestione del Patto;

le imprese, le amministrazioni pubbliche ed in generale i soggetti che operano sul territorio provinciale esprimono una naturale aspettativa relativamente alla piena attuazione, degli impegni assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze

(già ministero del tesoro) con il decreto ministeriale 23 aprile 2001 di approvazione del Patto territoriale e temono che i tempi necessari per il perfezionamento dell'iter di approvazione ed erogazione delle agevolazioni concesse pregiudichi la possibilità di realizzare gli interventi previsti nel rispetto delle modalità e delle scadenze imposte dalla normativa di riferimento dei Patti territoriali —:

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per favorire l'approvazione e la sottoscrizione del disciplinare di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2000 n. 320, e quali siano le previsioni in termini di tempi di approvazione. (5-00337)

Interrogazioni a risposta scritta:

MAZZONI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700 individua articolazione e dislocazione degli uffici centrali, periferici e delle sezioni staccate del dipartimento delle entrate;

la previsione di sezioni staccate degli uffici medesimi di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale n. 700/97 non ha ragione di essere laddove le sezioni staccate sono ubicate in luoghi lontani e mal collegati con il capoluogo di provincia, e servono un bacino di utenza notevole;

tale è appunto il caso dell'Ufficio del registro ed imposte dirette di San Bartolomeo in Galdo, comune del Fortore in provincia di Benevento, soppresso in virtù della istituzione dell'Ufficio Entrate nel capoluogo e ridotto a sezione staccata;

tale situazione, laddove fossero tagliate significativamente le funzioni di tale ufficio, mortificherebbe una utenza che comprende, con i comuni limitrofi, circa 6000 persone, aggravando la situazione di

grave isolamento della zona del « Forte » —:

se non ritenga che quella di San Bartolomeo in Galdo da sezione staccata dell'Ufficio delle Entrate di Benevento qual è ora, ritorni ad essere una normale Agenzia delle Entrate, dunque le siano riattribuite tutte le funzioni essenziali per l'erogazione del migliore servizio possibile ai cittadini. (4-01179)

FRATTA PASINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la società veronese Ippodromo Scali-gero, di recente costituzione, intende dare vita, nella città e nella provincia di Verona, ad attività ippiche con aspetti sociali, oltre che sportivi, come l'ippoterapia e la custodia per cavalli sportivi alla conclusione della loro attività, in ossequio a disposizioni dell'Unione europea;

la predetta società ha chiesto inutilmente all'Agenzia demaniale competente per territorio se ci fosse la possibilità di ottenere aree demaniali a titolo oneroso per la realizzazione concreta di tale iniziativa;

l'Agenzia del demanio di Verona ha eccepito di non avere competenze in materia di aree demaniali eventualmente disponibili ed alcuni impiegati dell'Agenzia hanno congedato, senza fornire alcuna indicazione, un socio dell'Ippodromo —:

se esista una competenza dell'Agenzia del demanio di Verona nell'informare i cittadini interessati ad acquisire beni demaniali eventualmente disponibili e se, in ogni caso, sono disponibili aree di proprietà demaniale nelle vicinanze della città di Verona che possano essere alienate e che siano idonee alla realizzazione dell'ippodromo, il tutto anche nell'ambito della politica del Governo di dismissione dei beni pubblici non essenziali o di valorizzazione economica degli stessi. (4-01185)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta in Commissione:

FINOCCHIARO, BONITO e LUCIDI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella scorsa legislatura è stata approvata la legge 8 marzo 2001, n. 40 concernente le detenute con figli minori;

ad oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge risulta pressoché inapplicata, mentre sale il numero dei bambini d'età inferiore ai tre anni detenuti in carcere insieme alle madri;

in particolare nel carcere di Rebibbia femminile, e cioè nel più grande istituto di detenzione femminile del Paese, la situazione di sovraffollamento appare particolarmente grave;

appare urgente un monitoraggio dell'applicazione della nuova disciplina, per comprendere quali siano le ragioni di tale difficoltà —:

quante siano nel Paese, per singolo istituto, le donne detenute insieme ai figli, e quale sia, complessivamente, il numero dei bambini in carcere;

quante siano, comunque, quelle con figli di età inferiore agli anni 10;

se esista un problema di eccessivo carico di lavoro nei Tribunali di sorveglianza;

se esista un problema di difetto complessivo di informazione in ordine alla possibilità di fare ricorso alla legge da parte delle detenute e dei loro difensori;

se esistano problemi relativi all'insufficienza di strutture utilizzabili per l'accoglienza all'esterno delle detenute con figli minori degli anni 10 che potrebbero accedere alle misure previste dalla legge n. 40 del 2001;

se esistano problemi applicativi della legge derivanti dalla sua formulazione o interpretazione;